Regolamento della Croce Rossa Svizzera (CRS) relativo alla procedura di concessione dell'autorizzazione ad avvalersi del titolo professionale di «infermiera diplomata» / «infermiere diplomato»

del 3 giugno 2003

In base all'articolo 9 comma 2 dell'Ordinanza della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità (CDS) sul riconoscimento dei diplomi cantonali relativi alle formazioni sanitarie in Svizzera (ordinanza sul riconoscimento dei diplomi svizzeri; ORDS), datata 20 maggio 1999, e il comma 6.4 delle Prescrizioni relative alla formazione di infermiera diplomata/infermiere diplomato approvate dalla CDS il 6 giugno 2002, la Direzione della Croce Rossa Svizzera emana il seguente regolamento sotto riserva di approvazione da parte della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità:

I. Oggetto

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina le condizioni che devono adempiere i titolari[1] di un diploma livello I in cure infermieristiche per ottenere l'autorizzazione all'uso del titolo professionale di «infermiera diplomata» / «infermiere diplomato», come pure la procedura per la concessione di tale autorizzazione.

II. Condizioni

Art. 2 Beneficiari

Sono autorizzate a presentare domanda le persone in possesso di un attestato professionale di «infermiera diplomata livello I» / «infermiere diplomato livello I» registrato dalla CRS.

Art. 3 Uso del titolo professionale senza sostenere un esame

[1] Le persone in possesso di un diploma livello I in cure infermieristiche autorizzate a presentare domanda dispongono di almeno due anni di esperienza professionale con un grado occupazionale minimo dell'80 percento, nonché di una formazione professionale complementare di 280 lezioni o di 40 giorni, oppure di una formazione complementare equivalente. Una lezione ha una durata minima di 45 minuti.
[2] Un'esperienza professionale acquisita in quattro anni equivale all'esperienza professionale ai sensi dell'articolo 3 comma 1, purché raggiunga in totale un grado occupazionale del 160 percento in quattro anni; per uno di questi anni deve essere documentato un grado occupazionale minimo del 60 percento.
[3] Alle persone autorizzate a presentare domanda che hanno lavorato per quattro anni come assistenti geriatriche CC CRS a un grado occupazionale minimo dell'80 percento prima dell'acquisizione del diploma livello I, viene accreditato un anno di esperienza professionale ai sensi dell'articolo 3 comma 1.
[4] Formazioni professionali complementari possono essere riconosciute dalla commissione paritetica mediante un esame di omologazione. Per tali formazioni viene applicata una procedura semplificata.

[1] Tutte le denominazioni sono valide per entrambi i sessi.

Art. 4 Uso del titolo professionale dopo il superamento di un esame
In luogo di una formazione complementare secondo l'articolo 3 comma 1, le persone autorizzate a presentare domanda in possesso dell'esperienza professionale in cure infermieristiche richiesta, possono sostenere direttamente un esame (articoli 7 e 8) mirante ad accertarne conoscenze e capacità.

Art. 5 Formazione complementare
[1] Le formazioni complementari assolte devono essere documentate. Le persone autorizzate a presentare domanda devono disporre di conoscenze e capacità equiparabili a quelle dell'infermiera diplomata / dell'infermiere diplomato.
[2] Il Dipartimento della formazione professionale cura un elenco aggiornato delle formazioni complementari omologate riconosciute dalla commissione paritetica e lo mette a disposizione degli interessati.

Art. 6 Istituti che offrono formazioni complementari
[1] Gli istituti che offrono formazioni complementari impiegano docenti titolari di un diploma livello II in cure infermieristiche o di un altro titolo di studi equipollente, e che hanno assolto una formazione pedagogica. Le competenze acquisite durante la formazione complementare vengono verificate in ogni caso.
[2] Tali istituti redigono un programma che viene approvato dalla commissione paritetica.
[3] Il Dipartimento della formazione professionale cura un elenco aggiornato degli istituti che offrono formazioni complementari, e lo mette a disposizione degli interessati.

Art. 7 Esame
[1] L'esame serve a comprovare che le persone autorizzate a presentare domanda dispongono di conoscenze e capacità equiparabili a quelle dell'infermiera diplomata / dell'infermiere diplomato.
[2] I contenuti dell'esame sono basati sulle competenze definite dalla commissione paritetica.

Art. 8 Istituti sede d'esame
[1] Gli istituti sede d'esame impiegano esaminatori titolari di un diploma livello II in cure infermieristiche o di un titolo di fine studi equivalente, e che hanno assolto una formazione pedagogica.
[2] Tali istituti redigono un regolamento d'esame che viene ratificato dalla commissione paritetica.
[3] Il Dipartimento della formazione professionale cura un elenco aggiornato degli istituti che dispongono di un regolamento d'esame ratificato, e lo mette a disposizione degli interessati.

III. Competenza e procedura

Art. 9 Competenza
[1] Il Dipartimento della formazione professionale decide in merito all'autorizzazione ad usare il titolo professionale di «infermiera diplomata» / «infermiere diplomato».
[2] La commissione paritetica valuta le formazioni complementari assolte dalle persone autorizzate a presentare domanda.

Art. 10 Domanda
[1] La procedura prevede una domanda scritta al Dipartimento della formazione professionale.
[2] La domanda deve essere accompagnata da tutta la documentazione atta a comprovare il rispetto delle condizioni poste riguardo all'esperienza professionale e alla formazione complementare.

[3] Se la necessaria documentazione non viene presentata entro due anni, la pratica viene chiusa. Dopo tale termine può essere inoltrata una nuova domanda.

Art. 11 Verifica di equivalenza per persone autorizzate a presentare domanda secondo l'articolo 3

[1] Il Dipartimento della formazione professionale sottopone alla commissione paritetica le domande per il riconoscimento della formazione complementare.
[2] La commissione paritetica comunica la propria valutazione al Dipartimento della formazione professionale.
[3] Se le persone autorizzate a presentare domanda documentano di avere assolto con successo una formazione complementare omologata riconosciuta dalla commissione paritetica secondo l'articolo 3 comma 4, e se le ulteriori condizioni sono adempite, il Dipartimento della formazione professionale rilascia direttamente l'autorizzazione all'uso del titolo professionale.

Art. 12 Verifica di equivalenza per persone autorizzate a presentare domanda secondo l'articolo 4

[1] Le persone autorizzate a presentare domanda scelgono dall'elenco curato dal Dipartimento della formazione professionale un istituto sede d'esame e si iscrivono all'esame.
[2] Le tasse per lo svolgimento dell'esame di equivalenza sono da corrispondere direttamente all'istituto sede d'esame.
[3] L'istituto sede d'esame comunica direttamente il risultato dell'esame ai candidati e al Dipartimento della formazione professionale. Un esame non superato può essere ripetuto una volta.
[4] Se l'esito dell'esame è positivo e l'esperienza professionale richiesta è comprovata, il Dipartimento della formazione professionale rilascia l'autorizzazione all'uso del titolo professionale.

Art. 13 Registro

[1] La CRS tiene un registro delle autorizzazioni rilasciate.
[2] La tutela dei dati è garantita.

Art. 14 Protezione giuridica

[1] Le decisioni negative possono essere impugnate entro un termine di 30 giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso, motivato, va indirizzato per iscritto al Dipartimento della formazione professionale, all'attenzione della commissione di ricorso. Possono essere impugnati anche i giudizi della commissione paritetica in base ai quali una formazione complementare non è stata riconosciuta.
[2] Dopo ricezione del ricorso, il Dipartimento della formazione professionale riesamina la propria decisione e chiede il parere della commissione paritetica. Se mantiene la propria decisione, ne dà comunicazione al/alla presidente della commissione di ricorso e gli/le trasmette la pratica.
[3] La commissione di ricorso giudica la questione oppure la rimanda all'istanza precedente con istruzioni vincolanti.
[4] Alle parti non saranno rifuse indennità a titolo di ripetibili.
[5] Le decisioni della commissione di ricorso possono essere impugnate in conformità all'articolo 11 comma 3 dell'ORDE del 20 maggio 1999.

Art. 15 Diritto di essere ascoltato

[1] Tutti gli atti della pratica possono essere consultati.
[2] È possibile prevedere di ascoltare il richiedente di persona quando non si possa prendere una decisione sulla base della documentazione agli atti.

Art. 16 Revoca

[1] L'autorizzazione all'uso del titolo professionale ottenuta in modo illecito o disonesto viene revocata dal Dipartimento della formazione professionale.

[2] Resta salva l'istruzione di un procedimento penale.

Art. 17 Emolumenti

[1] Per il procedimento di ricorso e il disbrigo della domanda per l'uso del titolo professionale di «infermiera diplomata» / «infermiere diplomato» il Dipartimento della formazione professionale percepisce degli emolumenti a copertura delle spese. La loro entità è stabilita da una direttiva del delegato alla formazione professionale.
[2] Gli emolumenti relativi alla procedura devono essere pagati in anticipo.
[3] Gli emolumenti non vengono rimborsati all'atto della chiusura della pratica. Essi vengono percepiti ogni volta che viene inoltrata una nuova domanda.
[4] Le tasse di ricorso vengono restituite solo quando quest'ultimo viene accolto.

IV. Disposizioni finali e transitorie

Art. 18 Entrata in vigore

[1] Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo il 1° marzo 2003.
[2] Esso sostituisce la direttiva provvisoria del Dipartimento della formazione professionale sulla procedura relativa all'uso del titolo professionale di «infermiera diplomata» / «infermiere diplomato» del 20 marzo 2003.

CROCE ROSSA SVIZZERA

Il direttore	Il delegato alla formazione professionale
Daniel Biedermann	Marco Jullier

Approvato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità in data 3 luglio 2003.